



Comune di Santo Stefano del Sole

Via Colacurcio n.54 tel. 0825673053 fax 0825673444
Provincia di Avellino

ORDINANZA N. 11-2015

PROT. N. 4825 DEL -1 OTT 2015

Oggetto: bruciatura residui vegetali provenienti da attività agricola e forestale. Prescrizioni e divieti.

IL SINDACO

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett.f, del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i (cd. "TESTO UNICO AMBIENTALE"), "paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale" non sono assoggettati alla disciplina di cui alla parte IV del medesimo testo unico, solo se trattasi di materiali

"non pericolosi, utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

- che, al di fuori di tale ipotesi, i suddetti materiali sono quindi assimilati ai rifiuti (speciali, ex art. 184), sicché la loro combustione nel sito di produzione si configura come un'attività di gestione, nella forma dello smaltimento, priva di autorizzazione";

- che tale fattispecie integra l'ipotesi di reato contravvenzionale, sanzionato dall'art. 256 bis, del medesimo testo unico ambientale;

Preso atto:

- che il legislatore, con il comma 8 dell'art. 14 del decreto legge n. 91, del 24 giugno 2014, ha inserito all'art.256 bis del D.lgs. 152/2006, il comma 6 bis, che così recita: "*Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.*"

- che la Regione Campania per la stagione estiva 2015 ha dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi con decreto n. 123 del 03/07/2015 prevedendo espressamente il divieto assoluto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali per il periodo 8 luglio – 20 settembre 2015, poi prorogato fino al 30 settembre 2015 con decreto n. 377 del 17/09/2015;

- che pertanto si rende necessario dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal legislatore in materia di combustione controllata di materiali di origine agricola e forestale senza arrecare danno a terzi e nel rispetto della salute pubblica;

Visti:

-il decreto legge 91/2014 art.14; il D.Lgs. n. 152/2006; il D.Lgs. n. 267/2000;

Con i poteri di cui all'art. 256 bis del D.lgs. 152/2006;

Per quanto in premessa riferito,

ORDINA

DALL' 1 OTTOBRE 2015 E FINO ALL'EMANAZIONE DEL NUOVO DECRETO DELLA REGIONE CAMPANIA IN TEMA DI MASSIMO RISCHIO PER GLI INCENDI BOSCHIVI, IN CUI TALE PRATICA È TASSATIVAMENTE VIETATA, LA COMBUSTIONE

CONTROLLATA DEL MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE DERIVANTE DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE IN LOCO, NEL CASO DI COMBUSTIONE IN LOCO DELLE STESSE, È CONSENTITA TUTTI I GIORNI NELLE SEGUENTI FASCE ORARIE E CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE:

- **DAL SORGERE DEL SOLE E FINO ALLE ORE 10.00 NELLA ZONA MONTANA AL DI SOPRA DEL CENTRO STORICO COMUNALE;**
- **DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 15.00 SUL RESTO DEL TERRITORIO COMUNALE;**
- **LA COMBUSTIONE IN LOCO DEI SUDETTI RESIDUI VEGETALI È CONSENTITA SOLO SE EFFETTUATA IN PICCOLI CUMULI ED IN QUANTITÀ GIORNALIERE NON SUPERIORI A TRE METRI STERI PER ETTARO;**
- **DURANTE TUTTE LE FASI DELL'ATTIVITÀ DEVE ESSERE ASSICURATA COSTANTE VIGILANZA DA PARTE DEL PROPRIETARIO O DEL CONDUTTORE DEL FONDO O DA PERSONA DI SUA FIDUCIA ED È VIETATO ABBANDONARE LA ZONA FINO ALLA COMPLETA ESTINZIONE DI FOCOLAI E BRACI;**
- **SE ALL'ACCENSIONE DEI FUOCHI SOPRAVVENGA VENTO O ALTRE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ CHE POSSANO FACILITARE LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME, IL FUOCO DOVRÀ ESSERE IMMEDIATAMENTE SPENTO;**
- **ALLA SCADENZA DELL'ORARIO CONSENTITO, TUTTI I CUMULI ANCORA FUMANTI DOVRANNO ESSERE SPENTI. NON È CONSENTITO CHE I CUMULI RESTINO FUMANTI DOPO IL PREDETTO ORARIO;**
- **NEI PERIODI DI MASSIMO RISCHIO PER GLI INCENDI BOSCHIVI, COSÌ COME DICHIARATI DALLA REGIONE CAMPANIA, LA PRESENTE ORDINANZA NON È PIÙ EFFICACE E LA COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI È SEMPRE VIETATA.**

DISPONE

che, ai trasgressori della presente ordinanza, per le infrazioni non specificamente previste dalle disposizioni generali, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), ai sensi del D.lgs. 18.08.2000 n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e le forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

Di dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione mediante pubblicazione sull'albo on line e sul sito internet dell'Ente.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- alla Regione Campania;
- alla Prefettura di Avellino;
- alla Provincia di Avellino;
- al Comando del Corpo Forestale di Serino;
- alla Stazione Carabinieri di Salza Irpina;
- alla Comunità Montana Terminio Cervialto;
- alla Polizia Locale.

RICORDA che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale,

- 1 OTT 2015



Il Sindaco

F.TO Dott. Carmine Ragano